MODELLO 740/96 REDDITI 1995

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI L, M, A1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE **pag.**

1 Istruzioni per la compilazione del quadro L 2
2 Istruzioni per la compilazione del quadro M 3
3 Istruzioni per la compilazione del quadro A1 6
APPENDICE 11

1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO L

n GENERALITÀ

In questo quadro vanno dichiarati i "redditi diversi", previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.

Nell'esposizione dei singoli dati ai fini dell'Irpef, il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi (nei **righi da L1 a L12)**, e successivamente (nei **righi da L14 a L21**) le spese relative agli stessi corrispettivi. Si precisa che i redditi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 1995; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione dei restanti importi.

Ai fini dell'Ilor vanno dedotti dal reddito netto i redditi non soggetti a tale tributo.

Relativamente a ciascuno dei redditi indicati nei **righi L1, L2, L3, L7, L8, L9, L10 e L11,** il cui ammontare è determinato dalla differenza tra i corrispettivi percepiti ed i costi e le spese relativi, il contribuente è tenuto a compilare ed a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi stessi e, nell'ambito di ciascun reddito, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

ATTENZIONE
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile. Per ulteriori informazioni circa il regime sostitutivo vedere l'apposita voce nell'**Appendice** del Mod. 740 base.

n RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

n DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Nel **rigo L1** indicare i corrispettivi lordi percepiti, al netto dell'Invim, con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.

Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in **Appendice** la relativa voce.

Nel **rigo L2** indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Nel **rigo L3** indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, poste in essere prima del 28 gennaio 1991. Per quelle poste in essere in data successiva va utilizzato il **Quadro T**.

Nel **rigo L4** indicare, nell'intera misura percepita, senza alcuna deduzione di spese, i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo L5** indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto soggetto ad imposta sul reddito nello Stato estero per il periodo d'imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se lo Stato estero tassa gli immobili in base alle rendite catastali o criteri similari, il contribuente deve dichiarare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art.15 del Tuir, vedere l'apposita voce nell'**Appendice** del Mod. 740 base.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero è soggetto ad imposta nello Stato estero, il contribuente deve indicare l'ammontare dichiarato nello Stato estero senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero e non l'abbattimento forfetario del 15 per cento.

Se il reddito costituito dal canone di locazione non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, il contribuente deve dichiarare l'ammontare percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il rigo L5 non deve essere compilato.

Nel **rigo L6** indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso costituisce reddito l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento; va cioé indicato nel presente rigo il 75 per cento dell'importo percepito.

Nel **rigo L7** indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo L8** indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende, e dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore. Nel medesimo rigo vanno indicati i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda affittata o concessa in usufrutto, che dà luogo a plusvalenza tassabile come reddito diverso. Per la determinazione del valore della plusvalenza si applicano le disposizioni dell'art. 54 del Tuir.

Nel **rigo L9** indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo L10** indicare i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attività svolte all'estero, che vanno indicati nel rigo successivo. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

Non vanno, invece, indicati i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i quali vanno dichiarati, in ogni caso, nel quadro E.

Nel **rigo L11** indicare gli analoghi corrispettivi di cui al rigo L10 per le attività esercitate all'estero.

Nel **rigo L12** indicare le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80.

Nel **rigo L13** indicare la somma degli importi indicati nei righi **da L1 a L12**.

Nei **righi da L14 a L21** indicare le spese e gli oneri sostenuti per conseguire i corrispettivi di cui ai righi **L1, L2, L3, L7, L8, L9, L10 ed L11**. Le spese e gli oneri da indicare nei righi da **L14 a L21** non possono in ogni caso superare i corrispondenti corrispettivi e, nell'ambito di ogni corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi **L14** (lottizzazione terreni, opere di edificabilità terreni, vendita terreni ed edifici) e **L15** (rivendita infraquinquennale di beni immobili) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese di cui al **rigo L16** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Le spese di cui ai righi **L17** (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), **L18** (affitto, usufrutto o cessione di aziende), **L19** (attività commerciali occasionali), **L20** (attività occasionali di lavoro autonomo esercitate in Italia) e **L21** (attività occasionali di lavoro autonomo esercitate all'estero) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.

Nel **rigo L22** indicare la somma delle deduzioni di cui ai **righi da L14 a L21**.

Nel **rigo L23** indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei corrispettivi (rigo L13) e il totale delle deduzioni (rigo L22), importo che, sommato agli altri redditi soggetti ad Irpef risultanti dagli altri quadri del modello 740, va riportato nel **rigo N1 del Quadro N**.

Nel **rigo L24** indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite. Tale ammontare va sommato all'importo delle altre ritenute subite ed il totale va riportato nel **rigo N17 del Quadro N**.

n DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Nel **rigo L25** indicare l'importo del **rigo L23.**

Nel **rigo L26** indicare il reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e all'estero, pari alla differenza fra la somma degli importi dei **righi L10 e L11** e quella degli importi dei **righi L20 e L21**.

Nel **rigo L27** indicare tutti i redditi di beni immobili situati all'estero (rigo L5) e gli altri eventuali redditi prodotti all'estero (esclusi quelli di rigo L11).

Nel **rigo L28** indicare la rendita catastale dei terreni dati in affitto per uso non agricolo (rigo L4), senza tener conto della rivalutazione dei redditi dei terreni prevista dall'art. 31 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dei fabbricati facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto (rigo L8).

Nel **rigo L29** indicare le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica (rigo L12).

Nel **rigo L30** indicare la somma degli importi indicati ai righi **da L26 a L29.**

Nel **rigo L31** indicare il reddito imponibile ai fini dell'Ilor, ottenuto sottraendo l'importo di **rigo L30** da quello di **rigo L25**. Sommare tale importo agli altri redditi soggetti ad Ilor e riportare il totale nel **rigo O1** del **Quadro O**.

2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

n GENERALITÀ

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata. In tale categoria rientrano sia i redditi indicati negli articoli 7, comma 3, 13-bis, comma 1, lettera f), e 16 del Tuir, sia alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 8, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 32 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, con il quale sono state modificate le lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, sono soggette a tassazione separata le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente o dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, tali somme, se corrisposte da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute di acconto, devono essere indicate in questo Quadro.

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento inerenti ai crediti sui quali sono maturati sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.

Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo Quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:

- **se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali,** i redditi, indennità e plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale sono imputabili come componenti del reddito di impresa. In tal caso, nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione, il contribuente deve dichiarare l'ammontare conseguito o imputato in questo quadro ai fini dell'assoggettamento a tassazione separata;
- **se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali** (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria) i redditi, indennità e plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria. In tal caso deve essere barrata la casella "opzione per la tassazione ordinaria" posta nella Sezione interessata, facendo concorrere i relativi importi alla determinazione del reddito complessivo (vedere rigo M19).

Il quadro si articola in 7 sezioni, in funzione dei dati necessari per la tassazione dei redditi considerati.

n RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

n SEZIONE I

Nella **Sezione I** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

a) le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;

b) le indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;

c) le indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 4, comma 7, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, compresi gli acconti e le anticipazioni sulle stesse, percepiti nel 1995;

d) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni ed i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

e) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir; al riguardo vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze";

f) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta. A tale proposito si rammenta che il prelievo alla fonte viene effettuato sulle somme erogate, a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, a decorrere dal 1° gennaio 1992, indipendentemente dalla data del provvedimento. Ciò premesso, ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione vedere, in **Appendice**, la voce "Indennità di esproprio";

g) le indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

h) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

i) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci della società indicate nell'art. 5 del Tuir nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;

l) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione indicare:

- nella **colonna 1** dei righi **da M1 a M6** la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera d) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera i), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3** l'ammontare del reddito o della indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4** l'importo della ritenuta alla fonte subita;
- nella **colonna 5** le deduzioni eventualmente spettanti ai fini dell'Ilor.

Qualora vengano dichiarati redditi non assoggettabili all'Ilor (quali quelli indicati alle precedenti lettere a), b), c) ed i) e taluni di quelli di cui alla lettera h)) deve essere barrata l'apposita casella posta nella colonna 6. La casella in questione non deve essere barrata dai contribuenti che intendono escludere dall'Ilor, ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera e-bis), del Tuir il reddito dichiarato in questa sezione (ad esempio, i redditi di cui alle lettere d) e g)). Infatti tale indicazione viene già fornita negli specifici quadri utilizzati per dichiarare i redditi d'impresa a tassazione ordinaria.

I contribuenti che indendono optare per la tassazione ordinaria, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef, devono barrare la casella posta nella **colonna 7**.

n SEZIONE II

Nella **Sezione II** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione, indicare:

- nella **colonna 1** l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, la quota di reddito eventualmente da assoggettare ad Ilor, cioè quella per la quale non spetta il credito d'imposta;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta subita;
- nella **colonna 5**, il credito d'imposta sui dividendi.

I contribuenti che intendono optare per la tassazione ordinaria, facendo concorrere i redditi indicati in questa Sezione alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef, devono barrare la casella posta nella **colonna 6**.

n SEZIONE III

Nella **Sezione III** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente e non vanno pertanto indicate nel presente quadro, le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il reddito del contribuente, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione, indicare:

- nel **rigo M9** le somme riguardanti i rimborsi conseguiti per effetto di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.

- nel **rigo M10** le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione.

I contribuenti che intendono optare per la tassazione ordinaria facendo concorrere i redditi indicati in questa sezione alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef devono barrare la casella posta nella **colonna 2**.

n SEZIONE IV

Nella **Sezione IV** va dichiarato l'ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, dedotti dal reddito complessivo o relativamente ai quali si è fruito della detrazione d'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3, comma 3, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, e dell'art. 13-bis, comma 1, lettera f), del Tuir.

Nel **rigo M11** indicare i premi dedotti dal reddito complessivo.

Nel **rigo M12** indicare i premi relativamente ai quali si è fruito della detrazione.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione, indicare:

- nella **colonna 1** l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto;
- nella **colonna 2** l'ammontare dei premi dedotti (rigo M11 per i premi dedotti fino al periodo d'imposta 1991) ovvero l'ammontare della detrazione operata relativamente ad essi (rigo M12 per i premi che hanno comportato la detrazione a partire dal periodo d'imposta 1992);
- nella **colonna 3** l'ammontare della ritenuta d'acconto subita risultante dal certificato dell'impresa assicuratrice.

Nel caso in cui il contribuente sia tenuto a compilare entrambi i suddetti righi, la ritenuta subita va ripartita proporzionalmente all'ammontare dei premi che complessivamente formano oggetto di dichiarazione.

n SEZIONE V

Nella **Sezione V** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 1995 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettere a), b) e c) del Tuir, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte non devono essere dichiarati anche se percepiti dall'erede.

I redditi percepiti dagli eredi o legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.

I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa Sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del Tuir, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è nato, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità. In questa sezione vanno, altresì, dichiarati i ratei di stipendio o di pensione percepiti dagli eredi.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione, indicare:

- nella **colonna 1**, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 2** il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella **colonna 3** il credito d'imposta sui dividendi relativo ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 4** la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 5** la ritenuta d'acconto relativa ai redditi dichiarati.

Per i redditi indicati in questa Sezione gli eredi ed i legatari, in luogo della tassazione separata, possono optare per la tassazione ordinaria facendo concorrere i redditi stessi alla determinazione del reddito complessivo.

In caso di opzione per la tassazione ordinaria deve essere barrata la casella posta nella **colonna 6**.

n SEZIONE VI

Nella **Sezione VI** vanno indicati i redditi di fonte estera, diversi dai dividendi che vanno dichiarati nel Mod. 740/I, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.

I redditi della specie possono essere assoggettati, a richiesta del contribuente, a tassazione ordinaria e, in tal caso, a quest'ultimo compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero secondo i criteri stabiliti nell'art. 15 del Tuir.

In merito all'individuazione dei redditi da indicare in questa Sezione, vedere in **Appendice** la voce "Redditi di fonte estera".
Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione, indicare:

- nella **colonna 1** la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella predetta voce di Appendice;
- nella **colonna 2** il Paese estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 3** l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 4** l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto.

Nel caso in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria, dovrà essere barrata la casella posta nella **colonna 5**. In tal caso il contribuente ha diritto a scomputare il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero, per le cui modalità di calcolo si rinvia all'apposita voce di **Appendice** delle istruzioni del modello 740 base.

n SEZIONE VII

Nella **Sezione VII** vanno indicate altre tipologie di redditi assoggettabili a tassazione separata erogate da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

Nel **rigo M16** indicare le somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare totale di dette somme;
- nella **colonna 3**, l'importo percepito nell'anno;
- nella **colonna 4**, il tipo di emolumento, indicando il codice:

1, se si tratta di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
2, se si tratta di acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
3, se si tratta di anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
4, se si tratta di altre indennità ovvero di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

- nelle **colonne 5 e 6**, il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

Nel **rigo M17** indicare le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di

collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 3**, l'importo delle somme percepite nell'anno.

Nel **rigo M18** indicare l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente percepiti.

Nel **rigo M19,** qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:
- nella **colonna 1** il reddito o la somma dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
- nella **colonna 2** il totale dei crediti d'imposta sui dividendi;
- nella **colonna 3** l'ammontare delle ritenute relative ai detti redditi.

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel **rigo N1** del **Quadro N**; i relativi crediti d'imposta e le relative ritenute devono essere, rispettivamente, sommati agli altri crediti d'imposta e alle altre ritenute e riportati nei **righi N2** e **N17**.

Per i redditi prodotti all'estero, relativamente ai quali il contribuente ha optato per la tassazione nei modi ordinari, deve essere allegata al quadro N un'apposita distinta ai fini della detrazione delle imposte pagate all'estero in via definitiva, secondo i chiarimenti forniti nell'**Appendice** delle istruzioni del modello 740 base alla voce "Credito per le imposte pagate all'estero".

Nel **rigo M20** indicare:
- nella **colonna 1** l'ammontare dei redditi assoggettabili all'Ilor delle sezioni I, II e V, escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero e le quote dei redditi derivanti da partecipazioni in società di persone. Per quanto riguarda i redditi di impresa esclusi dall'Ilor vedere in **Appendice** la voce "Redditi di impresa esclusi dall'Ilor".
- nella **colonna 2** le deduzioni Ilor spettanti in relazione ai redditi indicati nel presente modello. A tale riguardo si ricorda che l'ammontare totale delle deduzioni Ilor richieste nella dichiarazione non può superare il limite massimo consentito (cfr. l'art.120, commi 1 e 2, del Tuir).

Il totale dei redditi assoggettabili ad Ilor deve essere, comunque, sommato agli altri redditi soggetti ad Ilor e riportato nel **rigo O1** del **Quadro O.** Il totale delle deduzioni Ilor deve essere sommato alle altre deduzioni e riportato nel **rigo O2** del **Quadro O** sempre tenendo conto dei limiti previsti dal citato art. 120 del Tuir.

Nel **rigo M21** indicare la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

3
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO A1

n GENERALITÀ

Il quadro A1 va utilizzato per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. *b),* comma 2, dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e pertanto non devono essere dichiarati nel presente Quadro.

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato, entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.

In attuazione a tale disposizione è stato emanato il D.M.14 febbraio 1995, nel quale sono stabiliti:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza va effettuato sulla base delle **tabelle 1**, **2** e **3** allegate al predetto decreto ministeriale e riportate nelle istruzioni relative al presente Quadro che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Per esigenze di semplificazione, nel presente Quadro A1, è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diversa specie; ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle indicate nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87 del Tuir, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purchè in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato D.M. 14 febbraio 1995.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito mod. 740/F, ovvero 740/G.

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscono beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I del Quadro A1 ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.
Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del Tuir non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b),* comma 2, dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione determinando in tal caso il reddito nel mod. 740/F oppure 740/G, senza utilizzare il Quadro A1.
In ordine alla compilazione del presente quadro si precisa che le Sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al più volte citato decreto ministeriale, il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo in presenza di allevamenti esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità.

Si fa presente inoltre che i produttori agricoli devono compilare il quadro R - Prospetto dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi - Sez. III, indicando i contributi previdenziali versati per l'anno 1995. Informazioni più dettagliate in merito si trovano nelle istruzioni relative al suddetto quadro.

n DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

• SEZIONE I

Nelle **colonne 1** e **2**, devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto; nella **colonna 3** va riportato il totale che, moltiplicato per il coefficente di normalizzazione, dà il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità, da indicare nella **colonna 4**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 31 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per il periodo d'imposta 1995, i redditi agrari risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo sono rivalutati del 45 per cento.

• SEZIONE II

Nelle **colonne 1** e **3**, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico cui sono tenuti coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir. Nelle **colonne 2** e **4** deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione.

• SEZIONE III

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si deve sviluppare in tale Sezione il seguente calcolo, riportando nel **rigo A1 27**:

a) nella **colonna 1**, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II;

b) nella **colonna 2**, il totale del reddito agrario risultante nella Sezione I (totale A) moltiplicato per il coefficiente 372,4, che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29 del Tuir per ogni 100.000 lire di reddito agrario; tale valore rapportato a 100.000 dà il numero di capi allevabile entro il predetto limite;

c) nella **colonna 3**, il numero dei capi eccedenti, espresso anch'esso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal totale della colonna 1, e quello dei capi allevabili di cui alla colonna 2;

d) nella **colonna 4**, il numero dei capi allevati in eccedenza moltiplicato per 96,66. Tale valore si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (pari a 33,33) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal D.M. 14 febbraio 1995, nonché per il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario (pari a 1,45). Il coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configura l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 96,66 si applica il parametro 33,33 x 1,45 = 48,33.

Nel **rigo A1 28** va indicato, se si intende fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti effettuati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta di riferimento. Ai fini del calcolo del predetto reddito reinvestito si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella seconda facciata del presente Quadro. Gli investimenti di ciascun periodo vanno assunti al netto delle cessioni di beni strumentali effettuati nel medesimo periodo.

Nel **rigo A1 29** va indicata la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 convertito dalla L. n. 489 del 1994, qualora i beni oggetto dell' investimento agevolato, ai sensi del predetto art 3 del D.L. 357, sono stati ceduti nel periodo compreso tra il 15 settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995. Per il calcolo della sopravvenienza attiva si rinvia al "Prospetto della determinazione della sopravvenienza attiva dei beni ceduti entro il secondo periodo d'imposta".

Nel **rigo A1 30** vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo A1 31** deve essere indicato il reddito (o la perdita) dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo di rigo A1 27, colonna 4, e la somma degli importi dei righi A1 28 e A1 30, aumentata dell'importo di rigo A1 29.

Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art. 78 del Tuir, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il mod. 740/A1 il cui risultato deve confluire nel mod. 740/F apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione. In tal caso i righi A1 32 e A1 33 non vanno compilati.

In caso contrario se al rigo A1 31 è indicata una perdita, riportare zero nel rigo A1 33 senza compilare il rigo A1 32. Tale perdita può essere compensata con i redditi indicati nel quadro 740/H. In mancanza di tali redditi, la perdita deve essere riportata al campo 5 del prospetto delle "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel mod. 740 base.
Se, il rigo A1 31 è positivo, nel rigo A1 32 indicare l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro 740/H), fino a concorrenza dell'importo di rigo A1 31.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo A1 31, si procede alla eventuale ulteriore compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo A1 31, con l'eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da indicare nell'apposito spazio del rigo A1 32.

L'eventuale eccedenza di quest'ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel modello 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate (vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Nel rigo A1 33 va indicata la differenza tra i righi A1 31 e A1 32.
L'importo di rigo A1 33 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel rigo N1 del quadro N.

Nel **rigo A1 34** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore.

Ai fini della determinazione dell'agevolazione per il reddito reinvestito, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, occorre tenere presente la seguente precisazione.
Se il contribuente oltre al reddito derivante dall'attività di allevamento possiede altri redditi derivanti dall'esercizio di imprese (sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria) la determinazione della predetta agevolazione deve essere effettuata una sola volta nel Mod. 740/F o 740/G, utilizzando l'apposito prospetto predisposto nei predetti quadri.
L'importo del predetto reddito reinvestito dovrà essere indicato solo nel rigo F41 ovvero nel rigo G34. In tali quadri dovrà altresì essere indicata la soppravvenienza attiva di cui all'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995.

Se il contribuente non esercita altre attività d'impresa, dovrà determinare il reddito reinvestito nell'apposito prospetto contenuto nel Quadro 740/A1 e riportare detto reddito agevolato nel **rigo A1 28.**

n DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Per la determinazione del reddito ai fini Ilor del titolare dell'impresa di allevamento, nel **rigo A1 35** va riportato il reddito di allevamento quale risulta dalla Sezione III, rigo A1 27, colonna 4.

Nel **rigo A1 36** va riportato l'importo indicato nel rigo A1 28 relativo all'agevolazione per il reddito reinvestito di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994.

Nel **rigo A1 37** va riportato l'importo di rigo A1 29.

Nel **rigo A1 38** va indicato il reddito esente ai fini Ilor, per il quale deve essere compilato l'apposito prospetto delle esenzioni territoriali, secondo le istruzioni di seguito fornite.

Nel **rigo A1 39** va indicata la differenza fra l'importo di rigo A1 35 e gli importi di rigo A1 36 e A1 38, aumentata dell'importo di rigo A1 37.

Nel **rigo A1 40** vanno indicate le quote imputabili, rispettivamente, ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda agricola non gestita in forma societaria.

Nel **rigo A1 41** e nel **rigo A1 42** va indicato rispettivamente il reddito netto e la deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir.

Per fruire della deduzione di cui alla citata norma, occorre che il contribuente attesti, con la firma apposta in fondo al presente modello, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge. L'importo della deduzione va riportato nel Quadro O al rigo O2 del Mod. 740.

Si precisa che in caso di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, il contribuente deve barrare l'apposita casella collocata accanto al titolo del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi" del presente quadro (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").

Prospetto delle esenzioni territoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative a redditi fondiari.

Nella **colonna 1** i contribuenti che richiedono l'esenzione, o che hanno già richiesto l'esenzione, devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella **tabella b).**
Il contribuente che ha più attività agevolate deve indicare per ciascuna le disposizioni agevolative, anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2** deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla **tabella a)** da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nella **colonna 4** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1996 relativa all'anno 1995 deve indicare l'anno 1996.

Nella **colonna 5** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.

Le **colonne 3** e **4**, non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.
Se la richiesta di esenzione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali delle piccole e medie imprese della Valtelllina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo.
Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella a) - **Stato della esenzione**

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tabella b) - **Tipo di esenzione**

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e L. 1 marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla L. 5 agosto 1988, n. 337; Art. 18 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 341).
01	Esenzione totale Ilor (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218).
02	Esenzione parziale Ilor (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218). *Zone depresse Centro Nord e Polesine* (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; L. 1 dicembre 1986, n. 879).
20	Esenzione totale Ilor.
21	Esenzione parziale Ilor. *Province di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno* (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4, L. 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, L. 2 maggio 1983, n. 156; L. 29 gennaio 1986, n. 26).
30	Esenzione totale Ilor.
31	Esenzione parziale Ilor. *Altri territori* (art. 1, comma 9°, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito in L. 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies D.L. 1 ottobre 1982, n. 696, convertito in L. 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; L. 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, L. 2 maggio 1990, n. 102; D.P.C.M. 29 luglio 1993).
50	Esenzione totale Ilor.
51	Esenzione parziale Ilor.

n PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3 DEL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357)

Il presente prospetto deve essere utilizzato dai soggetti destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, che hanno realizzato, nel 1994, investimenti per i quali chiedono di fruire dell'agevolazione.
Ai fini della compilazione dei righi da A1 51 a A1 57 si precisa quanto segue.

Nel **rigo A1 51** deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nell'anno 1995 al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta (il cui ammontare va indicato nell'apposito spazio).
Nei righi da **A1 52** a **A1 56** devono essere indicati gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta di riferimento al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso (il cui ammontare va indicato negli appositi spazi). In proposito, si fa presente che se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare nel relativo rigo, è pari a zero e nel calcolo della media deve comunque essere considerato anche tale periodo.

Nel rigo **A1 57** deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo A1 51 e la media degli importi indicati nei righi da A1 52 a A1 56. L'importo risultante costituisce l'ammontare del reddito agevolato da indicare nel rigo A1 28 e A1 36. Nello stesso rigo A1 57 deve essere indicato anche il numero dei periodi d'imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.

Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995).

Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che, a decorrere dal 15 settembre 1995, hanno ceduto i beni oggetto degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357 del 1994, convertito dalla L. n. 489 del 1994 entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati.

In tal caso il reddito escluso dall'imposizione, ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, commi 85 e 88, della L. n. 549 del 1995, si rideterminа, ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni ed i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 e ai commi 87 e 88 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.
Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:

- nel **rigo A1 58** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, commi 85 e 88, della L. n. 549 del 1995, effettuate nel periodo 15 settembre 1995 - 31 dicembre 1995;

- nel **rigo A1 59** vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e ai commi 87 e 88 dell'art. 3 del D.L. n. 549 del 1995, diversi dagli immobili strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;

- nel **rigo A1 60** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo A1 58 e rigo A1 59 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa inoltre che tale sopravvenienza attiva non può superare l'importo del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente.
Se l'importo di rigo A1 59 è superiore all'importo di rigo A1 58, nel rigo A1 60 va indicato zero.

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia:

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia:

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia:

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia:

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia:

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia:

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numero capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	100.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	85.000	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	15.000	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	180.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	45.000	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.450.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) Fasce di qualità						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A. Fasce di qualità						(C) CAPI TASSABILI EX ART. 28 PER L. 100.000 DI R.A. Fasce di qualità						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			R.A. 100.000 1	R.A. 85.000 2	R.A. 15.000 3	R.A. 180.000 4	R.A. 45.000 5	R.A. 1.450.000 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione	—	3.500	3,00	1,46	0,30	1,28	0,28	0,77	3,00	1,72	2,00	0,71	0,62	0,05	12,00	6,88	8,00	2,84	2,49	0,20	58219,18
Vitelloni	—	2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,28	5,00	2,86	3,33	1,19	1,07	0,09	20,00	11,44	13,32	4,76	4,28	0,36	34979,42
Manze	—	1.200	8,75	4,25	0,87	3,75	0,83	2,25	8,75	5,00	5,80	2,08	1,84	0,16	35,00	20,00	23,20	8,32	7,36	0,64	20000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Suini da riproduzione	—	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	7,50	4,28	5,00	1,78	1,58	0,13	30,00	17,12	20,00	7,12	6,32	0,52	23361,66
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	262,50	150,00	175,00	62,50	56,56	4,66	1050,00	600,00	700,00	250,00	222,24	18,64	666,67
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	17,50	10,00	11,67	4,17	3,71	0,31	70,00	40,00	46,68	16,68	14,84	1,24	10000,00
Polli e fagiani da riproduzione	—	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	177,97	101,69	118,67	42,37	37,67	3,16	711,88	406,76	474,68	169,48	150,68	12,64	983,34
Galline ovaiole	—	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	283,78	162,16	189,20	67,57	60,07	5,00	1135,12	648,64	756,80	270,28	240,28	20,12	616,66
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	1500,00	857,14	1000,00	357,14	317,47	26,60	6000,00	3428,56	4000,00	1428,56	1269,88	106,40	116,67
Polli da carne	3 mesi	19	2210,52	1073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	2210,52	1263,15	1473,67	526,32	467,84	39,20	8842,08	5052,60	5894,68	2106,28	1871,36	156,80	79,17
Galletto	2 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	5250,00	3000,00	3350,00	1250,00	1111,00	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,28	4444,44	372,40	33,33
Tacchini da riproduzione	—	96	109,37	53,12	10,94	46,87	10,42	28,12	109,37	62,49	73,93	26,04	23,16	1,94	437,48	249,96	291,72	104,16	92,64	7,76	1600,15
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,66	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	617,66	352,94	411,73	147,06	130,71	10,95	2470,60	1411,76	1646,32	588,24	522,84	43,80	283,33
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	60	350,00	170,00	35,00	150,00	33,33	90,00	350,00	200,00	233,33	83,33	74,07	6,21	1400,00	800,00	933,32	333,32	296,28	24,84	500,00
Anatre e oche da riproduzione	—	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,62	42,19	164,06	93,75	109,40	39,06	34,71	2,91	656,24	375,00	437,60	156,24	138,84	11,64	1066,63
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	525,00	300,00	350,00	125,00	111,11	9,31	2100,00	1200,00	1400,00	500,00	444,44	37,24	333,33
Faraone da riproduzione	—	29	362,07	175,86	36,21	156,17	34,48	93,10	362,07	206,89	241,40	86,21	76,62	6,42	1448,28	827,56	965,60	344,84	306,48	25,68	483,33
Faraone	4 mesi	18	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1750,00	1000,00	1666,67	416,67	370,38	31,03	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	—	19	562,63	268,42	56,26	236,84	52,63	142,10	562,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1750,00	1000,00	1166,67	416,67	370,38	31,03	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	19	562,63	268,42	56,26	236,84	52,63	142,10	562,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	5250,00	3000,00	3500,00	1250,00	1111,11	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,00	4444,44	372,40	33,33
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	—	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,25	62,79	244,19	139,53	162,80	58,14	51,67	4,33	976,76	558,12	651,20	232,56	206,68	17,32	716,89
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1555,55	756,55	156,55	666,67	148,15	400,00	1555,55	888,88	1037,00	370,37	329,22	27,59	6222,20	3555,52	4148,00	1481,48	1316,88	110,36	112,50
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	—	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	210,00	120,00	140,00	50,00	44,44	3,72	840,00	480,00	560,00	200,00	177,76	14,88	833,33
Volpi	—	230	45,65	22,17	4,56	19,56	4,35	11,74	45,65	26,08	30,40	10,87	9,67	0,81	182,60	104,32	121,60	43,48	38,68	3,24	3834,01
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	22,83	13,05	15,20	5,43	4,82	0,40	91,32	52,20	60,80	21,72	19,28	1,60	7664,56
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,83	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	143,83	82,19	95,87	34,24	30,44	2,56	575,32	328,76	383,48	136,96	121,76	10,20	1216,72
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)	—	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	16,41	9,38	10,93	3,91	3,47	0,29	65,64	37,52	43,72	15,64	13,88	1,16	10665,00
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Cinghiali e cervi	—	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Daini, caprioli e mufloni	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	42,00	24,00	28,00	10,00	8,89	0,74	168,00	96,00	112,00	40,00	35,56	2,96	4166,67
Equini da riproduzione	—	2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	4,04	2,31	2,67	0,96	0,84	0,07	16,16	9,24	10,68	3,84	3,36	0,28	43367,35
Puledri	—	1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	10,50	6,00	7,00	2,50	2,22	0,19	42,00	24,00	28,00	10,00	8,88	0,76	16666,67
Alveari (famiglia)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Lumache consum. q.li	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I del quadro A1.

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413, a redditi diversi di cui all'art. 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ex art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonchè quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate, in ciascun periodo d'imposta, con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29, del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo. Conseguentemente, può essere portata in diminuzione dal reddito d'impresa relativo al 1995 anche l'eccedenza di perdite formatesi dal 1990 al 1994, non scomputata dal reddito complessivo entro il 1994.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro 740/F o 740/G, e/o 740/H, e/o 740/A1, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri 740/F o 740/G, e/o 740/H e/o 740/A1 dovranno essere riportate nel prospetto "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel mod. 740 base, secondo le istruzioni ivi previste.

Redditi di fonte estera

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Per questa ragione i redditi della specie sono inclusi nella Sezione VI del mod. 740/M.

Poiché la disposizione che ha stabilito detto trattamento (cioè, l'art. 8, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla

L. 4 agosto 1990, n. 227) è stata dichiarata applicabile, in virtù di successive norme di legge, a fattispecie diverse da quelle originariamente previste, si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime di tassazione separata, salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario.

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
c) i proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
d) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisito, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
e) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti.

n Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor

Per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, sono esclusi dall'Ilor i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del Tuir, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare non sia superiore a tre.
Si ricorda al riguardo che, per la verifica del rispetto del predetto limite dei tre addetti, occorre adottare il criterio della media nel corso dell'anno. La predetta media va determinata sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti gli addetti, nel periodo di imposta di riferimento, e dividendo il risultato per 312. Per l'individuazione del numero delle giornate dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM 10 o, per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, dai modelli 01M.
Per il titolare dell'impresa e per i soci che non apportano esclusivamente capitale si presumono lavorate 312 giornate, da ragguagliare al periodo di effettivo esercizio delle attività se questa è iniziata o cessata nel corso dell'anno. Qualora il socio partecipi a più società e/o eserciti direttamente l'attività il numero delle giornate lavorate si presume pari a quello che si ottiene dividendo 312 per il numero delle attività esercitate in forma individuale e collettiva.
Ai fini dell'esonero dall'Ilor si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.
Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.